

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO



**REGOLAMENTO
D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
QUALITÀ PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

(approvato con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 13 del 28/12/2020

Ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del) in attesa di ratifica

Campo di applicazione del regolamento

[Articolo 1 – Titorarietà, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato “Marchio di Certificazione di Qualità” di cui è titolare l’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come “Ente Parco”. Di tale marchio, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (nel seguito, CPI), l’Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

[Articolo 2 – Registrazione di marchio ed esemplare del marchio

1. Il Marchio Certificazione di Qualità, di cui se ne riproduce l’esemplare di seguito, è protetto dalla registrazione di marchio di certificazione italiana n. 1401574 (n. di prima registrazione) e regolarmente rinnovato con n. 362020000039013. Il Marchio Certificazione di Qualità è stato originariamente depositato quale marchio collettivo e, successivamente, è stato convertito in marchio di certificazione, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.



2. Il Marchio tutela i seguenti prodotti e servizi:

classe 8: *Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi;*

classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;*

classe 16: *Carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici, cliché;*

classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria;*

classe 24: *Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavolo*

classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali;

classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale;

classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;

classe 30: Caffè, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;

classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto;

classe 32: Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande;

classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre);

classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi;

classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;

classe 43: Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.]

[Articolo 3 – Dichiarazione ai sensi dell’art. 11-bis del CPI

1. L’Ente Parco dichiara, ai sensi dell’art. 11-bis del CPI, che non svolge un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato con il Marchio di qualità.

[Articolo 4 – Obiettivi e finalità del marchio

1. L’Ente Parco intende certificare le produzioni ed i servizi presenti sul territorio costituito dallo Spazio Gran Paradiso, come individuato nell’allegato I, valorizzandone la qualità ai fini di:
 - aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;
 - garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l’accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
 - incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;

- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.
2. Nell'ambito del territorio di riferimento, di cui al comma 1, l'Ente Parco intende distinguere, attraverso il riconoscimento di due differenti espressioni del marchio, l'appartenenza del beneficiario ad una delle due seguenti aree nelle quali il territorio di riferimento è suddivisibile:
 - "area Parco", costituita dalla superficie totale dei Comuni in territorio valdostano e piemontese ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso che possono essere oggetto di nuovi riconoscimenti;
 - "area Spazio", costituita dai Comuni interni al territorio corrispondente alla Comunità Montana Gran Paradis e Comunità Montana Valli Orco e Soana, esclusa "l'area Parco" sopra descritta, per la quale restano validi i riconoscimenti già in essere ma non vi possono essere nuove candidature
 3. L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la preferibile provenienza delle materie prime dai due ambiti territoriali (Piemonte e Valle d'Aosta)], ma anche la loro trasformazione e l'erogazione di servizi al loro interno secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive.]

[Articolo 5 – Destinatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi, che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli disciplinari di produzione, devono obbligatoriamente essere imprese che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività per la quale il marchio viene richiesto entro il territorio di cui all'articolo 4.
2. Sono ammesse in deroga Associazioni ed Aziende che lavorano e producono con i criteri di cui al comma 1 servizi e materie prime con le loro attività all'interno dell'area definita, sebbene il posizionamento della ditta sia esterna al territorio di riferimento.
3. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le seguenti tipologie di produttori:
 - a. imprese agricole ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o associate;
 - b. imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici;
 - c. associazioni che realizzano progetti e servizi turistici all'interno dell'area protetta e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche;
 - d. imprese artigiane.
4. Le imprese che realizzano o trasformano, oltre ai beni e servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, anche beni o servizi diversi che non rientrano nelle specifiche dei disciplinari stessi,

possono ottenere il diritto all'uso del marchio limitatamente a quei prodotti che rispondono alle finalità per cui il marchio stesso è stato realizzato.

[Articolo 6 – Tutela paesaggistica e ambientale

1. L'Ente Parco, con la concessione in uso del marchio, garantisce il controllo sull'uso del suolo e l'impiego di tecniche a ridotto impatto al fine di assicurare tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto

[Articolo 7 – Registro delle aziende

1. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio devono essere iscritte presso l'apposito Registro istituito dall'Ente Parco e rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti)

[Articolo 8 – Requisiti di accesso al marchio

1. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. per i produttori agricoli:
 - possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore;
 - dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
 - rispetto degli specifici disciplinari di produzione.
 - b. Per i trasformatori di prodotti primari:
 - effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento;
 - dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;

- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio considerato all'articolo 4;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

c. Per gli artigiani:

- effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento;
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

d. Per le imprese turistiche e della ristorazione:

- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici; - dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

2. In merito al rispetto dei disciplinari di produzione, la concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri:

- "criteri obbligatori", i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l'uso del marchio, oggetto di controllo da parte della "Commissione di gestione" di cui al successivo articolo 7;
- "criteri di miglioramento", condizioni che comprendono le dotazioni e gli interventi rispetto ai quali all'operatore non viene chiesto il rispetto al momento della domanda di concessione dell'uso del marchio, ma con riferimento ai quali si applica quanto disciplinato al successivo comma 4.

3. Ciascun disciplinare di produzione prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte al comma 1 del presente articolo.

4. Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del marchio e ai fini della conservazione del diritto d'uso per un periodo di tre anni a far data da tale concessione.

Al termine del periodo stabilito i concessionari del marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento, compresi quelli di miglioramento, di cui al comma 2.

5. Tutti i requisiti sopra specificati saranno preventivamente verificati al momento del sopralluogo ispettivo all'azienda, e qualora non immediatamente accertabili, dovranno essere autocertificati e documentabili all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.
6. La Commissione di gestione di cui al successivo articolo 9 - si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti stessi.]

[Articolo 9 – Commissione di gestione

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso l'Ente Parco, una "Commissione di Gestione", di seguito per brevità nominata "Commissione", composta da tre membri:
 - il direttore dell'Ente Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;
 - il responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato, anche non interno all'ente, ma incaricato dall'Ente Parco e di comprovata competenza ed esperienza in materia;
 - un impiegato dell'Ente Parco, o suo delegato, anche non interno all'ente, ma incaricato dall'Ente Parco e di comprovata esperienza e competenza in materia.
2. La Commissione:
 - elabora le proprie regole di funzionamento interno;
 - verifica la documentazione fornita dall'azienda;
 - sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso, sulla dichiarazione di impegno per il rispetto dei requisiti sottoscritti dalle imprese e del manuale d'uso del marchio;
 - esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'impresa;
 - prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, sottoponendo la decisione alla ratifica del direttore ai sensi del successivo art. 11;
 - coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, proponendo al Direttore dell'Ente Parco le eventuali sanzioni da applicare.

[Articolo 10 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.

Tali soggetti avranno il compito di:

- formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;
- dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate dalla Commissione, con particolare riguardo alle modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari di produzione;
- esprimere parere in fase di istruttoria circa l'idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'impresa, qualora abbiano funzione di delegato della commissione stessa, come indicato nell'Art. 9, comma 1.

Procedura per la concessione d'uso del marchio

[Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio, concesso dalla Commissione, avviene secondo il seguente iter procedurale:
 - presentazione di una manifestazione di interesse da parte dell'impresa;
 - sopralluogo ispettivo preliminare all'azienda da parte di un funzionario del Parco per la verifica dei requisiti d'accesso necessari previsti dai disciplinari d'uso specifici, di cui all' Art. 8-comma 5;
 - presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio e dei documenti relativi da parte del richiedente, comprendente una dichiarazione del possesso dei requisiti d'accesso obbligatori e l'impegno a perseguire gli obiettivi di miglioramento previsti nel disciplinare di propria competenza
 - realizzazione dell'istruttoria da parte della commissione, della domanda presentata tramite verifica della documentazione allegata presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento d'uso e dai disciplinari specifici di riferimento, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
 - lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
 - espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
 - redazione di apposito verbale contenente le risultanze delle verifiche di tutti i singoli requisiti e la valutazione complessiva sul richiedente, a cura della Commissione;
 - ratifica della concessione all'uso del marchio da parte del Direttore del Parco.

2. La durata della concessione d'uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di comunicazione ufficiale del Direttore del Parco di cui al comma precedente e di cui all'articolo 12, durante i quali sono previsti controlli specifici per la verifica dei requisiti obbligatori e di miglioramento delle imprese concessionarie da parte della Commissione.
3. Al termine della concessione la stessa si ritiene tacitamente rinnovata salvo richieste di recesso o eventuali gravi inadempienze del concessionario rilevate dal Parco in fase di controllo, di cui agli Art. 13-14-15-16-17.
4. In caso di recesso da parte del concessionario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente Parco. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario. Quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.]

[Articolo 12 – Comunicazione di concessione del Marchio

1. Il Direttore dell'ente parco invia comunicazione ufficiale all'impresa per la concessione in uso del Marchio,—di cui fanno parte integrante la documentazione e le dichiarazioni sottoscritte dall'impresa stessa all'atto della domanda:
 - a. l'autodichiarazione con la domanda d'iscrizione al Registro delle aziende di cui all'articolo 8;
 - b. la dichiarazione di rispetto dei requisiti e l'impegno a perseguire gli obiettivi di miglioramento previsti nel disciplinare di propria competenza, che comprende:
 - l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dai disciplinari di produzione;
 - la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dai disciplinari e l'impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento nella direzione del rispetto degli "criteri di miglioramento";
 - l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall'Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportune;
 - l'impegno al versamento dei contributi finanziari che l'Ente Parco ha facoltà di richiedere per l'utilizzo del marchio.
2. Per l'uso del Marchio di Certificazione di Qualità, è previsto il pagamento di un corrispettivo secondo le modalità periodicamente previste dal Direttore dell'Ente Parco, fatto salvo i primi tre anni dalla concessione in uso del Marchio stesso.
3. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Parco per finanziare la gestione del marchio. A questo fine l'Ente Parco istituisce un apposito capitolato di bilancio denominato "Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con marchi del parco" destinato alle esigenze connesse all'iniziativa.

Sorveglianza e controllo

[Articolo 13 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Parco identifica come segue le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei servizi dando mandato alla Commissione di procedere per quanto di competenza. Nello specifico vengono verificati i requisiti obbligatori per il disciplinare di competenza e il rispetto del pagamento del corrispettivo da parte delle imprese concessionarie, di cui all'art. 12. Per la verifica successiva di tutti i requisiti obbligatori e di miglioramento sottoscritti dall'impresa, si rimanda all'art. 15.
2. I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

[Articolo 14 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora la Commissione constati che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento o dai rispettivi disciplinari, proporrà al Direttore dell'Ente Parco l'applicazione delle corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.
2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell'Ente Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

[Articolo 15 – Materia oggetto di controllo

1. La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, potranno essere effettuati senza alcun preavviso.
2. Il controllo potrà avere per oggetto, in particolare, il rispetto dei requisiti soggettivi e dei criteri obbligatori e di miglioramento, relativi ai prodotti e servizi identificati dal Marchio di Certificazione di Qualità, nonché, altresì, il rispetto tutto ciò che l'impresa dichiara all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in relazione all'uso del marchio.

[Articolo 16 – Modalità di controllo

1. Il controllo di processo si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:
 - lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
 - la rispondenza dei prodotti ai parametri fissati dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti);
 - l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro – alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.
2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:
 - il corretto utilizzo del suolo;
 - il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;
 - la gestione e lo smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione rispettosi dell'ambiente.]

[Articolo 17 – Organi di controllo

1. La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti o imprese esterne di comprovata esperienza nel settore delle certificazioni ambientali, individuati dai competenti organi dell'Ente Parco ai sensi delle procedure previste per legge con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento. Gli enti o le imprese coinvolti dovranno:
 - effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - redigere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione.
2. Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie, previa ratifica degli organi individuati al comma 1.

Tale elenco viene inviato, all'atto dell'emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.

Utilizzo del marchio

[Articolo 18 – Modalità d'uso del marchio

1. L'apposizione del marchio stesso in etichetta sul prodotto avviene in accordo con le seguenti specifiche, con riferimento alla descrizione concettuale e grafica del logo, di cui all'allegato II:
 - a. la denominazione del marchio: "Marchio Qualità Parco Gran Paradiso" o "Marchio di Qualità Spazio/Espace Gran Paradiso", con riferimento all'art. 2;
 - b. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento UE 1169/2011;
2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel Manuale d'uso del marchio allegato al provvedimento di concessione del marchio.
3. Qualora il marchio dovesse subire riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal progetto grafico e comunque il logotipo non può mai essere inferiore a 1 cm di lato.
4. Nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 14 e 15, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.
5. L'utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.]

[Articolo 19 – Termini di apposizione del marchio

1. Il marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità.
2. I servizi vengono identificati dal marchio al momento della loro offerta.
3. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Parco.]

[Articolo 20 – Uso autorizzato del marchio

1. È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.
3. Il marchio dell'Ente Parco può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste, tuttavia, non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Parco.]

Sanzioni

[Articolo 21 – Organo competente

1. Le sanzioni vengono erogate dal Direttore dell'Ente Parco su proposta della Commissione di cui all'art. 9.

Articolo 22 – Uso non autorizzato del marchio

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.]

[Articolo 23 – Sanzioni

1. Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti, fatte salve le sanzioni previste per legge per specifiche ipotesi di illecito amministrativo o penale.
2. Viene comminata una sanzione di sospensione dell'uso del marchio per periodi variabili dai sei mesi ai due anni a seconda della gravità dell'illecito per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
 - mancato rispetto delle indicazioni fissate dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
 - mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari di produzione;
 - false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
 - false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.
3. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:
 - al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
 - l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
 - l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;

- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
- 4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del marchio oggetto del presente regolamento, l'Ente Parco potrà valutare di sottoporre l'impresa beneficiaria a sanzione riconducibile ai commi 2 o 3 del presente articolo, in funzione della gravità dei comportamenti adottati, oltre ad intraprendere ogni ulteriore misura ritenuta opportuna a tutela della propria immagine.
- 5. Qualora il Marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso, l'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente

[Articolo 24 – Controversie

1. Fatte salve le competenze della Commissione, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

[Articolo 25 – Norma transitoria

1. L'Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta. Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione.]

[Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione con atto del competente organo, e sostituisce ogni regolamentazione precedente.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'USO

Allegato I - Comuni rientranti nel territorio di riferimento del marchio

Allegato II - Descrizione Concettuale e Grafica del Marchio di Qualità

Allegato III - Descrizione attività della Commissione

Allegato IV - Fase schematica di attribuzione del Marchio di Qualità